



COMMISSARIO di GOVERNO

contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

Decreto n. 325 del 13/4/2021

OGGETTO: PA_17642_Borgetto "Realizzazione di opere di protezione del canale delle acque superficiali provenienti da monte a mezzo di regimentazione delle stesse. Il Lotto" - Procedura di affidamento dell'appalto dei lavori - Cod. Caronte SI_1_17642 - CUP J36J16001650001 - CIG 7248891616.

Risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 16 del contratto di appalto e dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Visto

il Decreto Commissariale n. 176 del 04.04.2017, con il quale si è provveduto a:

- ✓ Approvare in linea amministrativa, dichiarare di pubblica utilità, urgente e indifferibile e finanziare il progetto esecutivo dell'intervento PA_17642_Borgetto per un importo complessivo di € 1.500.000,00, di cui € 998.960,16 per lavori (€ 969.993,84 per lavori soggetti a ribasso e € 28.966,32 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e € 501.039,84 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- ✓ confermare il geom. Saverio Randazzo, dipendente del Comune di Borgetto, quale RUP dell'intervento PA_17642_Borgetto;

Vista

la nota prot. 2604 del 06.05.2017 con la cui è stata proposta all'Ing. Orlando l'acquisizione dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento PA_17642_Borgetto, per un importo complessivo di € 39.500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA;

Visto

la nota trasmessa tramite PEC dall'Ing. Orlando in data 09.05.2017, acquisita agli atti dell'Ufficio del Commissario di Governo al prot. n. 2646 del 10.05.2017, con cui detto professionista ha comunicato l'accettazione del suddetto incarico facendo richiesta che lo stesso fosse conferito alla società SA&GI Engineering S.r.l. di cui il professionista in parola è Amministratore Unico;

Visto

il Decreto Commissariale n. 681 del 06.10.2017 con il quale è stato confermato il summenzionato incarico alla Società SA&GI Engineering S.r.l. per un importo complessivo pattuito di € 39.500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA;

Visto

il Decreto Commissariale n. 697 del 13.10.2017 con il quale, a seguito della verifica tecnico-amministrativa condotta sugli atti trasmessi dal Comune di Borgetto, è stato confermato il finanziamento del progetto esecutivo dell'intervento PA_17642_Borgetto;

Visto

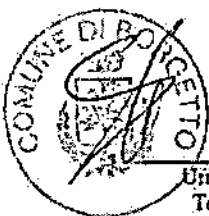
il Decreto Commissariale n. 742 del 25.10.2017 con il quale, tra l'altro:

- ✓ si è preso atto dell'approvazione e finanziamento dell'intervento PA_17642_Borgetto;
- ✓ è stata autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento PA_17642_Borgetto, da svolgersi con procedura aperta, come definita dall'art. 3, comma 1, lett. a) del Codice, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 60 del Codice, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice;

Visti

il bando, i modelli e gli avvisi di gara approvati con il suddetto Decreto Commissariale n. 742/2017, recanti la seguente classificazione dei lavori previsti nell'intervento PA_17642_Borgetto:

Categoria	Categoria di opere generali e ePEGali costituenti l'intervento	Importo (€)	Classifica Prestazioni	Importo (€)	Il Tipo di Categoria
OG8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	998.960,16	III	100,00	Categoria prevalente



	Totale	998.930,16	100,00
--	--------	------------	--------

Visto il Decreto n. 973 del 15.10.2018, emesso ai sensi dell'art. 32, comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con il quale era stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in favore dell'operatore economico A.N.D. COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Via Giovanni Pascoli n. 21 - 90047 Partinico (PA), C.F. e P.I. 0177860853, in ragione del ribasso economico del 31,1144% e del ribasso temporale di 54 giorni offerti, per un importo di € 697.152,39 al netto dell'I.V.A., di cui € 668.186,07 per lavori e € 28.966,32 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, nonché per un tempo di esecuzione pari a 126 giorni naturali e consecutivi;

Considerato che l'Appaltatore, aveva approvato il contenuto degli elaborati tecnico-progettuali ed economici avendo accertato la qualità del progetto, la correttezza delle soluzioni prescelte dal progettista, la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche complessive e la congruità degli importi per dar eseguiti tutti i lavori a regola d'arte ed aveva giudicato i Lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

Considerato che l'impresa aveva comunicato l'inizio dei lavori in data 21.01.2019;

Visto il Decreto n. 1593 del 05.11.2019 con il quale era stato nominato RUP il geom. Andrea Salamone in sostituzione del geom. Saverio Randazzo, precedentemente nominato con D.S. n.8 del 03.02.2016, poiché collocato in quiescenza dal 08/11/2019;

Visto il Decreto n. 1676 del 20.11.2019, con il quale era stata approvata la modulazione del quadro economico dell'intervento per un importo pari ad € 1.018.844,15 e la Determina Dirigenziale n. 195 del 26.11.2020 con la quale era stata approvata la penza di variante suppletiva n. 2 proposta dalla Direzione Lavori (D.L.);

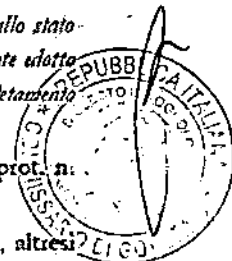
Viste la PEC prot. n. 18100 del 30.11.2020, con la quale il R.U.P. - a seguito del sopralluogo svolto in data 24.11.2020 dalla D.L. e nel corso del quale il cantiere era risultato fermo - aveva chiesto alla A.N.D. Costruzioni di voler relazionare in merito all'andamento dei lavori, e la nota del 10.12.2020 con cui l'Impresa, in riscontro, trasmetteva un nuovo cronoprogramma che prevedeva quale nuova data di ultimazione lavori il 19.03.2021, il cui successivo atto di sottomissione numero 2, relativo alla variante Covid-19 non è, tuttavia, mai stato restituito registrato alla Stazione appaltante da parte dell'Impresa;

Vista la PEC trasmessa in data 14.01.2021 dalla D.L. alla A.N.D. Costruzioni, oltre che al R.U.P. ed alla Stazione appaltante (prot. n. 429/21 DEL 15.01.2021) - ove si dava atto che, eseguiti sopralluoghi in cantiere nelle date del 04.01.2021, 08.01.2021 e 12.01.2021, si era rilevato che "questo risulta essere totalmente fermo ed in stato di abbandono" e si era chiesto all'Impresa "visto il cronoprogramma trasmesso dalla SVL in data 10/12/2020 (...) di relazionare urgentemente sulle motivazioni che impediscono l'esecuzione dell'opera, e di mettersi in contatto con la scrivente D.L. o con il RUP..." - cui non ha fatto seguito alcun chiarimento o riscontro da parte della A.N.D. Costruzioni;

Vista la nota della Stazione appaltante prot. n. 567/UC del 19.01.2021 trasmessa in riscontro alla nota della D.L. prot. n. 429/2021 con la quale si prendeva atto "dello stato di abbandono del cantiere con riferimento alle giornate indicate" e, "si invitava la Direzione Lavori di relazionare in maniera completa ed esauritiva sullo stato dell'arte del cantiere, con la relativa corrispondenza intercorra anche per le vie brevi, al fine di rendere pienamente idoneo questo Ufficio del Commissario di Governo, sui necessari provvedimenti da porre in essere per il completamento dell'intervento in oggetto";

Vista la Relazione trasmessa dalla D.L. in data 29.01.2021, in riscontro alla su menzionata nota prot. n. 567/UC del 19.01.2021, ove si precisava:

- che successivamente all'emissione del SAL n. 5 del 31.08.2020 i lavori si erano bloccati, altresì rappresentando di aver ripetutamente tentato di interloquire con l'Impresa, tuttavia senza successo, così come era accaduto anche al RUP;
- che a seguito di ripetuti sopralluoghi, veniva riscontrato che il cantiere continuava a trovarsi in stato di abbandono;
- che le lavorazioni risultavano essere notevolmente in ritardo, non potendo l'Impresa rispettare il termine di ultimazione lavori del 19.3.2021;
- che risultava eseguito il 73,25% delle lavorazioni previste contrattualmente e con le successive varianti;



- Considerato** che, all'esito di tale Relazione della D.L., con nota trasmessa a mezzo PEC in data 15.02.2021 il R.U.P. ha chiesto la convocazione di un tavolo tecnico al fine di stabilire le operazioni necessarie per il completamento dei lavori. Il Tavolo tecnico veniva convocato per il giorno 02.03.2021, ore 10.00, giusta nota prot. n. 2196/UC del 25.02.2021, trasmessa a mezzo PEC a tutte le parti interessate, inclusa l'Impresa, come comprovato dalla relativa ricevuta di consegna;
- Considerato** che, come si evince dal verbale del 02.03.2021, l'Impresa non ha partecipato al Tavolo tecnico, non trasmettendo alcuna giustificazione in proposito, mentre erano presenti la D.L., il R.U.P. e la Stazione appaltante. Nel corso di tale seduta, al cui verbale si rinvia, in considerazione dell'avvenuta unilaterale ed ingiustificata sospensione dei lavori da parte dell'Impresa e della tipologia dei lavori medesimi, intrinsecamente connotati dall'urgenza e dall'indifferibilità, i convenuti ritenevano necessario avviare le attività di risoluzione del contratto in attuazione dell'art. 16 del Contratto medesimo e dell'art. 108 commi 4 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016, mediante l'invio di nota di messa in mora e preavviso di risoluzione;
- Considerato** che, in data 03.03.2021, a seguito del su menzionato tavolo tecnico la D.L., ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, trasmetteva a mezzo PEC alla A.N.D. Costruzioni atto di diffida e messa in mora a volere riprendere i lavori entro e non oltre 15 giorni dalla sua ricezione, contestando:
- l'impossibilità di completare l'opera entro il 19.03.2021, in quanto le lavorazioni ancora da realizzare per rendere funzionale l'opera, sono complesse e importanti e incidono per circa € 250.000,00;
 - che le opere sono caratterizzate da urgenza e indifferibilità in quanto mirano alla salvaguardia delle aree di intervento connotate da una situazione di dissesto idrogeologico;
 - che, alla luce dell'art. 16 del contratto d'appalto, sottoscritto in data 03.01.2019, rep. N. 169/2019, la condotta tenuta dalla A.N.D. Costruzioni ha dato luogo a diverse fattispecie di inadempimento idonee a giustificare la risoluzione del contratto di appalto, quali:
- Inadempimento alle disposizioni della D.L. circa i tempi di esecuzione (art. 16 comma 1 lettera b);
 - Sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo (art. 16 comma 1 lettera e);
 - Rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto (art. 16 comma 1 lettera f);
- Considerato** che la D.L. aveva rilevato un possibile problema nella consegna alla A.N.D. Costruzioni dell'atto di diffida e messa in mora trasmesso a mezzo PEC in data 03.03.2021, questo veniva nuovamente trasmesso all'Impresa in data 11.03.2021, con email PEC consegnata in pari data;
- Preso atto** che la D.L. ha operato un sopralluogo presso il cantiere in data 19.03.2021, alla presenza del R.U.P. e di un testimone, all'esito del quale, con verbale di pari data, rilevata preliminarmente l'assenza dell'impresa, "si è constatato che alla data odierna non sono state riprese le lavorazioni da parte dell'impresa esecutrice";
- Preso atto** del successivo sopralluogo svoltosi in data 26.03.2021, all'esito del quale la D.L., in presenza di due testimoni, ha verbalizzato che l'impresa era assente - non potendosi dunque procedere alla sottoscrizione di verbale in contraddittorio con essa - nonché, ancora, che il cantiere si trovava nelle stesse condizioni del sopralluogo del 19.03.2021 e dei vari sopralluoghi effettuati in precedenza;
- Preso atto** dunque, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, del persistere dell'inadempimento della A.N.D. Costruzioni, accertato in ragione della indebita ed unilaterale sospensione dei lavori, del conseguente ritardo nella esecuzione degli stessi e, pertanto, della condotta gravemente inadempiente posta in essere dall'Impresa ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), e) ed f) del contratto di appalto;

Tutto ciò visto e considerato, e preso atto di quanto sopra, i sensi dell'art. 108, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 16 del Contratto di appalto,

DECRETA

Art. 1

La risoluzione del contratto di appalto REP. n. 169/2019 sottoscritto in data 03.01.2019 con l'impresa A.N.D.

Costruzioni s.r.l. con sede in Partinico, nella Via Giovanni Pascoli n. 21, P. I.V.A. e C.F. 01771860853, in quanto l'impresa è incorsa nelle seguenti condotte integranti grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del medesimo contratto di appalto;

- Inadempimento alle disposizioni della D.L. circa i tempi di esecuzione (art. 16 comma 1 lettera b);
- Sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo (art. 16 comma 1 lettera c);
- Rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto (art. 16 comma 1 lettera f).

Tali condotte sono state accertate dalla D.L. e dal R.U.P., come emerge dagli atti citati nelle premesse al presente Decreto e che ne integrano il contenuto, quali la Relazione della D.L. del 29.01.2021 ed i verbali di sopralluogo redatti da D.L. medesima, oltre che dalla nota di messa in mora del 03.03.2021, dai quali emerge come i lavori risultano essere stati sospesi unilateralmente e senza avviso da parte dell'Impresa, almeno, a seguito dell'emissione del SAL n. 5 del 31.08.2020, non avendo avuto successo i ripetuti tentativi di indurre l'impresa stessa a riprendere i lavori posti in essere dagli organi all'uopo preposti e sopra documentati, risultando, attualmente, il cantiere in stato di abbandono. Ne consegue che non è più possibile concludere i lavori entro il termine del 19.03.2021 indicato nel cronoprogramma presentato dall'Impresa in data 10.12.2020 (peraltro già decorso alla data del presente Decreto di risoluzione), in quanto risultano ancora da eseguire complesse e importanti lavorazioni per rendere funzionale l'opera che, secondo le valutazioni della D.L., incidono per circa €. 250.000,00.

Art. 2

La Stazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione definitiva prestata dall'Impresa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

L'Impresa dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze entro il termine di dieci giorni dalla ricezione del presente Decreto. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione appaltante provvederà d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese, anche a valere sulla cauzione definitiva.

La D.L. dovrà curare la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna entro trenta giorni dalla ricezione del presente Decreto.

L'Impresa dovrà procedere entro quindici giorni dalla ricezione del presente Decreto alla restituzione in favore della Stazione appaltante della somma di €. 30.984,55 (euro trentamilanovecentottantaquattro/55), indebitamente percepita a titolo di anticipazione, del 20% sull'importo contrattuale, giusto Decreto commissariale n.278 del 07/03/2019, afferente a lavorazioni da questa non eseguite, precisando che in caso di mancata volontaria restituzione di tali somme si procederà all'incameramento della cauzione prestata dall'Impresa a garanzia delle anticipazioni ricevute.

Si fa salvo il diritto della Stazione appaltante di agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti e di provvedere all'applicazione delle penali previste dal contratto di appalto.

Art. 3

Il presente Decreto sarà trasmesso a mezzo PEC all'impresa A.N.D. Costruzioni s.r.l. ed alla D.L.

Il R.U.P. procederà a rendere tempestiva segnalazione all'ANAC del presente Decreto.



Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Andrea Salomone

Il Soggetto Attuatore
Dott. Vincenzo Croce

